

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4648 del 23/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DANTE ALIGHIERI N. 51. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4790 del 22/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DANTE ALIGHIERI N. 51. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 10/8/2016 n. 2800 con la quale è stata adottata – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. per l'attività di "produzione casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova Sull'Arda (PC), Via Dante n. 51, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Villanova Sull'Arda) con Provv.to Conclusivo del 22/8/2016 prot. n. 6968. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale Consortile Piantadoro Canalone;

VISTA l'istanza della Ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. , trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Villanova Sull'Arda) con nota 18/10/2016 (prot. n. 11455 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione casearia" svolta nello stabilimento in oggetto, conseguente all'inoltro della della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. non contemplata nella precedente istanza di A.U.A.;

PRESO ATTO che:

- la Ditta ha dichiarato che non sono variate le condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, anche per quanto attiene l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento la cui comunicazione viene presentata con l'istanza di A.U.A. di cui trattasi dando luogo ad una modifica sostanziale del precedente provvedimento autorizzativo;
- le emissioni da autorizzare sono relative a due generatori di vapore alimentati a metano e ad un impianto di depurazione biologica dell'acqua con vasca a cielo aperto (emissione diffusa);
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività casearia vengono trattate, unitamente alle acque reflue domestiche in uscita dalle fosse Imhoff, mediante un impianto di depurazione biologico avente potenzialità di progetto di 60 Kg BOD₅/giorno (pari a 1000 A.E.);
- ai sensi del punto 2.4 della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale Consortile Piantadoro Canalone (canale di bonifica di solo scolo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico è di indicato con il n° 13 nella "PLANIMETRIA GENERALE" aggiornata al 30/10/2007 ed allegata all'istanza del 20/11/2007 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 23/11/2007 con prot. n° 94834);
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- i reflui zootecnici utilizzati provengono interamente dalle stalle di suini adiacenti allo stabilimento, in gestione alla ditta Rabbiosa soc. agr. che li cede *in toto* alla ditta proponente;
- è stato prodotto un elenco di terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti suinicoli sui quali vengono sparsi anche gli effluenti prodotti dall'allevamento bovino in gestione alla ditta Pedretti Rino e figli Cesare e Giancarlo soc, ed è stato prodotta una relazione tecnica attestante la sostenibilità agronomica di entrambe le fertilizzazioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova Sull'Arda (PC), Via Dante n. 51;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LATTERIA SOCIALE STALLONE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.** (C.F. 00160840334) per l'attività di "produzione casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda, Via Dante Alighieri, 51 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale Consortile Piantadoro Canalone;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – GENERATORE VAPORE A METANO – P = 1550KW

Portata	3000 Nm ³ /h
Durata massima annua	365 gg/anno
Durata massima giornaliera	4 h/gg
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi azoto	350 mg/Nm ³
Ossidi zolfo	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E2 – GENERATORE VAPORE A METANO – P = 1550KW

Portata	3000 Nm ³ /h
Durata massima annua	365 gg/anno
Durata massima giornaliera	4 h/gg
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi azoto	350 mg/Nm ³
Ossidi zolfo	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E3 – VASCA DEPURAZIONE ACQUA (DIFFUSA)

- i camini E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- per l'emissione diffusa E3 non vengono fissati limiti di emissione;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per **E1** ed **E2** il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato come combustibile gas metano;
- devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato al **22.12.2016**;
- il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato al **22.12.2016**;
- qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei

suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa), di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale Consortile Piantadoro Canalone, le seguenti prescrizioni
 - a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore e dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) il gestore deve accertarsi che la ditta Rabbiosa soc agr, da cui viene acquisita la totalità degli effluenti zootecnici utilizzati, sia nelle condizioni operative adeguate a cedere detti reflui. Nel momento in cui dovesse insorgere un problema ai contenitori utilizzati per la conservazione dei liquami o qualunque impedimento alla corretta gestione degli effluenti acquisiti, il gestore dovrà tempestivamente informare l'azienda Rabbiosa soc agr al fine di permettere l'adozione di adeguate misure alternative al contenimento dei liquami, dandone immediata comunicazione all'A.R.P.A.E.
 - c) dovrà essere aggiornata annualmente la relazione tecnico agronomica attestante la sostenibilità ambientale delle operazioni di spandimento effettuate sui medesimi terreni della Pedretti Rino e figli Cesare e Giancarlo, da tenere a disposizione per eventuali controlli;
6. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione, delle fosse Imhoff o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Villanova sull'Arda) sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali

diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.